

**L'isola che non c'è: il curioso caso dell'Isola Ferdinandea
tra accrezione mancata e dispute sul possesso¹**

GUIDO LUCARNO* - LUCA FARINA**

Abstract

Among the methods of acquiring the territorial base of a State, accretion can generate territorial disputes when it modifies previously existing border agreements. In Italy, a little known case of (failed) accretion is the Ferdinandea Island, of volcanic origin, in the Strait of Sicily, which for a few months of 1831 was a possible case of territorial dispute that ended unexpectedly. This paper narrates the events by analyzing what possible international legal repercussions could occur if a similar case were to arise again in the Mediterranean Sea, where the territorial interests of the States come into contact at several points.

Keywords: Ferdinandea Island, accretion, international law.

1. *Gli Stati e il loro territorio, campo di studio d'elezione della geografia politica*

Lo Stato è il principale oggetto di studio della geografia politica, intesa come disciplina che esamina la distribuzione sulla superficie terrestre dei fenomeni politici. Esso è costituito da tre elementi fondamentali di cui due concreti, il territorio e la popolazione, ed uno giuridico, il potere sovrano, in grado di prendere decisioni politiche per conto della popolazione

* Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Dipartimento di storia, archeologia, storia dell'arte, guido.lucarno@unicatt.it.

** Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, luca.farina02@icatt.it.

1. Benché la ricerca sia frutto nel costante confronto tra i due autori, a Guido Lucarno sono attribuiti i paragrafi 1 e 4, a Luca Farina i paragrafi 2 e 3.

e di essere riconosciuto legittimamente dagli altri Stati (Pounds, 1980a, pp. 14-15; Glassner, 2002a, pp. 55-56). Si tratta peraltro di condizioni che solo dopo la pace di Westfalia (1648) avrebbero assunto i caratteri tipici degli Stati moderni, la cui esistenza si basava però non più solo sulla volontà del “principe”, ma anche sulla disponibilità da parte del “ceto” (i maggiori “portatori di interessi” della popolazione) a dare il proprio consenso al “processo di formazione della struttura politico-amministrativa dello Stato”, base ideologica del successivo concetto di nazione (Castiello, 2016-2017, pp. 20-21).

La definizione appare del tutto scontata, ma in effetti vi sono alcuni organismi, spesso anche riconosciuti dal diritto internazionale, che possedendo due dei requisiti ma difettando di un terzo, non possono essere considerati come Stato, ancorché si siano dotati di molti attributi esteriori che ad esso competono, come la moneta, il servizio postale e l’emissione di francobolli, la bandiera, l’inno ufficiale e persino la partecipazione di proprie squadre “nazionali” a federazioni sportive e competizioni a carattere internazionale. Ne è un esempio il Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), che fino al 1798, anno in cui il suo territorio, esteso sull’Arcipelago maltese, fu occupato dalle truppe francesi, ma mantenne prerogative sovrane, ancorché fosse teoricamente sottoposto alla suprema autorità del Sacro Romano Impero. Da allora l’Ordine non è più in possesso di un territorio indipendente, anche se ha conservato le prerogative e alcune funzioni tipiche di un ente di diritto internazionale: occupa un seggio di osservatore presso le Nazioni Unite, è riconosciuto da una cinquantina di Stati nel mondo, presso i quali mantiene sedi diplomatiche che godono del privilegio dell’extraterritorialità come avviene per le ambasciate, conserva un indiscusso prestigio internazionale e tutti gli aspetti, per così dire “appariscenti”, visti sopra, compresa la bandiera e l’inno nazionale. Tuttavia, lo SMOM non è uno Stato, in quanto non possiede più il requisito territoriale: avere un territorio è quindi una condizione imprescindibile, ancorché non sufficiente, affinché un ente con velleità di Stato possa essere considerato tale.

A margine, si osserva che solo uno Stato, oltre a dover possedere un territorio, ha anche la facoltà di acquisirlo, per cui si pone la questione di

come esso possa nascere dal nulla. Tuttavia, in passato sono stati numerosi gli esempi in cui, in una determinata fase storica, la concomitante presenza di un territorio, di una popolazione e di organi di governo (il potere sovrano), dotati di un progetto politico, abbiano dato vita a uno Stato e siano riusciti a ottenere il riconoscimento di sovranità. Poiché il diritto internazionale è stato creato dagli Stati, possiamo ritenere che, a un certo punto della propria storia, certi popoli dotati di un progetto politico e con il controllo di un territorio si siano auto-costituiti in una forma di Stato divenuta, alla fine, di diritto.

Poiché, in qualche modo, uno Stato può essere considerato alla stregua di un organismo vivente, ovvero nasce, si sviluppa ed eventualmente muore, esso tende a cercare di garantire la propria durata conseguendo le migliori condizioni di sopravvivenza, molto spesso coincidenti con uno sviluppo di popolazione, economia, sistema di alleanze internazionali, ma soprattutto con il raggiungimento di una dimensione territoriale adeguata a tali obiettivi. Fino a un certo punto lo Stato tende quindi a ingrandire il proprio territorio, alla ricerca di un equilibrio che consenta il migliore rapporto reciproco di tali condizioni.

Le modalità con cui uno Stato può ingrandirsi acquisendo nuovi territori sono sostanzialmente sei (Glassner, 2002a, pp. 83-86):

- occupazione;
- conquista e annessione;
- prescrizione;
- acquisizione di diritti;
- cessione volontaria;
- accrezione.

Vediamo brevemente in cosa esse consistano.

Per occupazione si intende l'acquisizione di un territorio disabitato, non precedentemente occupato o rivendicato da altri Stati, oppure con una popolazione priva di un'organizzazione statale, in genere a carattere tribale, sulla quale lo Stato occupante può attuare azioni di integrazione, assimilazione culturale, relegazione a condizioni sociali di inferiorità, riduzione in schiavitù e persino eliminazione fisica (genocidio). Ne sono

esempi la conquista delle Americhe, o quella di altre terre scoperte all'epoca delle grandi esplorazioni geografiche che dopo l'occupazione sono diventate colonie, di sfruttamento o di popolamento, sulle quali le potenze europee hanno stabilito il proprio potere sovrano sterminando o sottomettendo le popolazioni già esistenti. Ricordiamo il caso delle prime terre scoperte da Cristoforo Colombo, abitate da comunità tribali tecnologicamente e politicamente meno sviluppate. Va detto che per ottenere il riconoscimento internazionale di una occupazione non basta mettere piede sul territorio, piantarvi una bandiera e proclamare solennemente la presa di possesso, ma occorre una occupazione effettiva attraverso il trasferimento di popolazione e la realizzazione di infrastrutture, direttamente amministrare e dipendenti dallo Stato occupante, che dimostrino l'effettiva volontà di quest'ultimo di possedere, sfruttare e eventualmente difendere il territorio. In difetto di tali requisiti possono nascere dispute territoriali che eventualmente si trascinano per secoli, come nel caso delle Isole Malvine o di altre terre periferiche rimaste per lungo tempo disabitate. Ormai la scoperta ha solo un interesse storico e la sua valenza politica è comunque dipendente dall'effettivo controllo fisico e amministrativo del territorio.

Per conquista e annessione si intende l'acquisizione di un territorio già a vario titolo in possesso di una preesistente entità statale; se la conquista è parziale, l'avversario continua a esistere come Stato sovrano, o con eventuali limitazioni di sovranità, ma di fatto rinuncia al territorio che gli è stato sottratto. Sul piano politico e giuridico la conquista militare continua a rappresentare un evento transitorio e in qualche modo da considerarsi illegale o anomalo fino a quando fra i due Stati in guerra non si stipuli un trattato di pace, accettato e sottoscritto da entrambe le parti e preferibilmente riconosciuto dalla comunità internazionale, che ponga termine allo stato di guerra. Se la conquista si estende all'intero territorio dello Stato sconfitto e lo stesso cessa di esistere (*debellatio*), non occorre giungere ad un trattato di pace, mancando in questo caso la controparte firmataria, ma è sempre necessario un riconoscimento internazionale dell'annessione. Ne sono esempi, nel Nuovo Mondo, la conquista ed annes-

sione di interi imperi precolombiani, come quelli azteca e inca, compiuti dai *conquistadores* in nome della Corona spagnola. In tempi più recenti, in Italia, durante il Risorgimento si è assistito a due casi di *debellatio* in seguito a campagne militari: quelli del Regno delle Due Sicilie (1860) e dello Stato Pontificio (1870). Benché i rispettivi ex sovrani abbiano continuato a denunciare l'aggressione subita e a non accettarne le conseguenze politiche, la comunità internazionale ha comunque riconosciuto in tempi brevi la conquista, l'annessione e la costituzione del Regno d'Italia, anche in virtù della dimostrata capacità da parte del suo governo di amministrare le aree annesse con pieno controllo di territorio e popolazione.

Quando uno Stato occupa una regione già rivendicata da un altro Stato e per molti anni non si registrano effettive obiezioni da parte del secondo, il titolo di proprietà passa al primo. Dopo un certo tempo, l'eventuale mancato riconoscimento da parte dello Stato soccombente può diventare ininfluenza, specialmente se si registra un riconoscimento da parte della comunità internazionale. Questa forma di acquisizione, che chiamiamo prescrizione, trova un corrispettivo nella usucapione del diritto privato. Tuttavia, essa non è molto frequente ed è al più applicabile a isole remote, lasciando comunque strascichi di dispute territoriali che si possono trascinare per secoli.

L'acquisizione di diritti avviene quando uno Stato ottiene da un altro la concessione all'utilizzo di determinati territori senza che avvenga un effettivo passaggio di proprietà. Di norma ha un carattere temporaneo, anche se di durata generalmente lunga, per esempio dell'ordine di un secolo; possiamo individuarne due forme: le concessioni e le servitù. Tra le concessioni del passato ricordiamo i diritti ottenuti a favore di alcune potenze europee dalla Cina alla fine del diciannovesimo secolo, in particolare nella città di Tientsin, dove interi quartieri venivano amministrati in piena autonomia da Stati europei per finalità commerciali e militari. Una di queste concessioni apparteneva al Regno d'Italia che al termine della Prima guerra mondiale entrò in possesso anche di quella austro-ungarica, senza alcuna autorizzazione o approvazione da parte del governo cinese. Altri

esempi di concessione, ancora in vigore, sono la Zona del Canale di Panama, di cui nel 1903 gli Stati Uniti ottennero i diritti di amministrazione dell'importante infrastruttura strategica, e numerose basi militari, soprattutto statunitensi, sparse in tutto il mondo.

Le servitù internazionali sono invece paragonabili a quelle del diritto privato e prevedono la possibilità da parte di uno Stato di esercitare varie forme di controllo e di amministrazione di un territorio appartenente ad un altro. Tra Italia e Francia una facoltà di controllo molto simile alla servitù è quella relativa alla ferrovia Cuneo-Ventimiglia, che nel tratto compreso tra il Colle di Tenda e il comune di Airole percorre il territorio francese per quasi una quarantina di chilometri. La linea è esercitata dalle Ferrovie dello Stato italiane con l'applicazione di norme regolamentari emanate dal Ministero dei Trasporti e l'utilizzo ufficiale della lingua italiana in tutti i rapporti formali intercorrenti tra il personale ferroviario, anche sul tratto francese, venendo così a configurare per l'Italia un singolare caso di estensione della sovranità, attraverso l'applicazione di proprie leggi anche al di fuori dei confini nazionali.

Per cessione volontaria si intende il passaggio di sovranità di un territorio da uno Stato all'altro in seguito ad un semplice accordo bilaterale che può prevedere o meno un'azione compensativa. Anche se apparentemente sembra una "donazione" senza secondi fini, in realtà gli accordi prevedono sempre, tacitamente o meno, la concessione di una qualche forma di risarcimento, come ad esempio la risoluzione di dispute confinarie pendenti o il sostegno tra i due Stati nel campo della politica internazionale; in qualche caso non sono estranei gli interventi di Stati terzi che promuovono tali accordi perché indirettamente vantaggiosi anche per sé stessi. Glassner (*ibidem*, p. 85) cita il caso delle Isole Christmas cedute dal Regno Unito all'Australia nel 1958. Senza andare ai limiti dell'Oceano Indiano, più vicino alle nostre vicende, anche se passato pressoché sotto silenzio, ne è un esempio il trattato di Osimo del 1975, in occasione del quale l'Italia rinunciò definitivamente alla sovranità sulla cosiddetta Zona B di Trieste a favore della Jugoslavia, che già la occupava dal 1945. Il trat-

tato non dava vantaggio pratico per l'Italia, anzi danneggiava enormemente gli esuli istriani costretti dopo la Seconda guerra mondiale a lasciare in quel territorio affetti e beni materiali; fu così interpretato come atto di distensione e di accettazione della slavizzazione di fatto avvenutavi nel trentennio successivo. Da alcune parti si avanza invece l'ipotesi che l'Italia, pagando così per tutti il prezzo della distensione internazionale, sia stata spinta ad accettare l'accordo per riavvicinare la Jugoslavia all'Occidente ed evitare, in piena Guerra Fredda, che la sua politica potesse assumere posizioni più filosovietiche. Ancora in Italia, la restituzione dalla Francia di parte dell'abitato di Claviere (TO), cessione volontaria sbandierata come vittoria della nostra diplomazia, è stata probabilmente merce di scambio per la tacita rinuncia dell'Italia ad una pretesa territoriale conseguente ad una disputa su una ben più estesa porzione di territorio, peraltro spopolata, ad est della cresta displuviale alpina, in prossimità del comune di Vinadio (CN), generata da una difforme interpretazione del tracciato di confine definito dal Trattato di Pace di Parigi nel 1947.

Un tempo le cessioni volontarie erano più diffuse, in quanto il territorio, prima di costituire un elemento fondante dello Stato, era considerato come una proprietà privata del sovrano che lo poteva trasferire ad altri Stati, ad esempio come dote in occasione del matrimonio di una figlia con un membro della casa regnante corrispondente. Oggi le cessioni volontarie sono molto meno frequenti in quanto, specialmente con la nascita e la diffusione del nazionalismo, nessuno Stato rinuncia volentieri a parti del proprio territorio, piccole o grandi che siano, neppure in regime di permuta quando occorra rettificare confini "anomali" che creano problemi di amministrazione. Ciò è avvenuto nel caso di Baarle Nassau/Hertog, località al confine tra Paesi Bassi e Belgio, la cui parte belga è costituita da ben 22 frammenti di *exclave*, anche di dimensioni minime, disperse in pieno centro abitato. I tentativi di semplificare il confine attuando permutate incrociate, con accordi preliminari già raggiunti in sede di commissioni intergovernative *ad hoc* costituite, non hanno mai ottenuto la ratifica dei rispettivi parlamenti e dopo quasi due secoli la situazione rimane immutata, venendo

per contro a rappresentare una curiosa ed originale attrattiva turistica cui gli abitanti della località ormai non intendono più rinunciare.

L'accrezione è infine l'acquisizione di territorio in seguito a cause generalmente di origine naturale. Il caso più comune si verifica quando il confine tra due Stati viene concordato seguendo il corso di un fiume. In caso di spostamento dello stesso, ad esempio in seguito ad un'alluvione, si sposta anche il tracciato di confine; la corrispondente perdita di territorio sull'altro lato viene chiamata avulsione. In alcuni casi, tuttavia, se il tracciato di confine è stato descritto sulla base dell'esistenza di un corso d'acqua, ma nel trattato bilaterale è stato demarcato indicando capisaldi con le proprie coordinate, l'accrezione e la conseguente avulsione non si verificano. Ciò è avvenuto, ad esempio, al confine tra Italia e Svizzera in corrispondenza della località Dogana, frazione del comune di Piuro, in provincia di Sondrio, dove nel 1951 il torrente Lovero, in seguito ad un evento alluvionale, si spostò di pochi metri verso l'Italia, ma il confine rimase invariato. Oggi, accanto al ponte della strada statale che percorre la valle, il confine è visibile grazie alla presenza di cippi confinari collocati sulla riva lato Svizzera anziché in corrispondenza del *thalweg* fluviale. Un evento apparentemente insignificante ha però comportato il fatto che, quando il nuovo ponte fu costruito, essendo localizzato per pochi metri interamente in territorio italiano, fu l'Italia a doverne sostenere i relativi costi (Lucarno, 2016, p. 114-115).

Un altro esempio di accrezione, anche in questo caso senza il verificarsi della corrispondente avulsione, avviene sulle coste quando, in seguito al deposito di detriti da parte dei fiumi, le loro foci si ampliano all'interno del mare. In Italia l'accrezione più consistente si registra in corrispondenza del Delta del Po, che si spinge all'interno del Mare Adriatico ogni qualvolta, dopo le piene del fiume, i detriti sono depositati allo sbocco al mare e successivamente vengono redistribuiti dalle correnti, per mezzo della deriva litoranea laterale, sui due lati di costa adiacenti.

Accrezioni improvvise avvengono in seguito ad eruzioni vulcaniche che possono parimenti spostare la linea di costa o portare all'emersione di

isole, come nel caso dell'isola di Surtsey, avvenuta nel 1963 a poca distanza dalla costa islandese, riconosciuta senza contestazioni come parte del territorio dell'Islanda dalla comunità internazionale. Va comunque ricordato che, anche se non si verifica avulsione, lo spostamento della linea di costa determina un equivalente spostamento del limite delle acque territoriali che, qualora venga a contatto con quelle del Paese limitrofo, teoricamente ne causa un corrispettivo arretramento, con la possibilità che ne sorgano dispute quando i fondali marini interessati sono fonte di risorse economiche, come prodotti della pesca e idrocarburi.

In alcuni casi l'accrezione è un processo determinato intenzionalmente dall'uomo. Il caso storicamente più rilevante è quello dei *polder* olandesi, tratti di mare isolati da dighe protettive, successivamente prosciugati e resi coltivabili. Gran parte del territorio olandese è costituito da accrezioni di questo tipo e quindi da terreni che si trovano sotto il livello del mare. In Italia piccoli episodi di accrezione di origine antropica riguardano in genere le infrastrutture in prossimità dei porti. Quella più consistente è probabilmente l'aeroporto di Genova, penisola realizzata negli anni Cinquanta a poca distanza dalla costa riversando in mare i prodotti di risulta dello sbancamento di una vicina collina.

Accrezioni di quest'ultimo tipo non sono comunque esenti da dispute territoriali, specialmente quando lo Stato interviene pesantemente nel consolidamento di banchi di rocce o di sabbia che emergono durante la bassa marea, specie se situati lontano dalle proprie acque territoriali e incuneati all'interno delle zone di interesse economico (con i relativi diritti marittimi) di altri Stati. Un esempio recente è rappresentato dagli arcipelaghi delle isole Spratly e Paracelso, nel Mar Cinese Meridionale, costituite da banchi affioranti. Nel decennio scorso la Cina ha consolidato le isole con colate di cemento per installarvi basi militari e piste aeronautiche, suscitando accese proteste da parte dei paesi circostanti: Vietnam, Filippine, Brunei, Taiwan e Malesia.

Benché la regione italiana sia per tre quarti circondata dal Mare Mediterraneo e si trovi in corrispondenza dello scontro tra placche tettoniche

che genera fenomeni eruttivi, in epoche storiche non si sono mai verificati significativi episodi di accrezione dovuta all'emergere di isole vulcaniche. Una sola eccezione, poco nota se non agli specialisti di geologia e vulcanologia e agli appassionati di questioni internazionali inerenti alla sovranità su piccole isole, riguarda l'emersione di un cono vulcanico avvenuta nella prima metà dell'Ottocento nello Stretto di Sicilia. Essa avrebbe potuto costituire fonte di accese dispute territoriali se l'episodio non si fosse concluso con un epilogo altrettanto inatteso, oggetto del presente articolo ai paragrafi seguenti. La ricerca si basa su una minuziosa indagine inerente fonti testimoniali dell'epoca e successive relazioni di autori dell'ultimo secolo, citati puntualmente nel testo.

Per quanto riguarda i lavori di Pounds e Glassner, entrambi manuali cui si è fatto riferimento in questo paragrafo, nel primo caso si tratta di un pregevole testo, ormai da tempo fuori catalogo, traduzione italiana curata e aggiornata da Berardo Cori della 2^a edizione di *Political Geography* (1972), frutto di una cinquantennale esperienza accademica di un autore britannico che per decenni si è interessato, tanto sul piano della ricerca quanto su quello della didattica, dei temi fondamentali della geografia politica. Dopo oltre un quarantennio esso avrebbe necessitato di un radicale nuovo aggiornamento sui fatti intervenuti nella politica internazionale che in qualche caso hanno modificato profondamente alcuni principi fondanti della geografia politica contemporanea, ma avrebbe conservato ancora un pregevole impianto didattico di grande utilità per una generazione di studenti che alcune volte approda al percorso universitario senza possedere le necessarie basi storico-geografiche della materia. Il manuale in due volumi di Glassner, subentrato a quello precedente nel catalogo della casa editrice, assume un carattere più pragmatico, con la citazione di molti esempi storici che derivano dall'esperienza dell'autore, già funzionario delle Nazioni Unite, ma parimenti necessiterebbe di maggiori riferimenti più vicini all'attualità della macro regione europea.

Entrambi i lavori, tuttavia, pur avendo il pregio di riferirsi a casi di studio su scala mondiale, peraltro spesso poco noti agli studenti, dimenti-

cano che l'Italia vanta un panorama enorme di casistiche applicabili ai temi della geografia politica. La storia più o meno recente del nostro territorio e delle entità statali che vi si sono succedute fin dall'antichità è caratterizzata da casi di studio che interessano i più disparati argomenti della manualistica della materia e parimenti sono ancor più sconosciuti alla maggior parte del pubblico, anche italiano. Si auspica, pertanto, che in futuro anche questi lavori possano essere editi nuovamente con edizioni aggiornate, senza tuttavia, pur riferendosi a casi di studio più vicini alla storia nazionale e alla nostra realtà quotidiana, perdere il rigore e la sistematicità della trattazione manualistica. La geografia politica non è una scienza esatta, ma proprio per questo si presta ad esercizi interpretativi che ampliano una visione strettamente accademica della materia e contribuiscono alla comprensione dei principi che ne costituiscono il fondamento.

2. *Il caso dell'Isola Ferdinandea, ovvero l'isola che non c'è*

In Italia, un caso particolare di accrezione mancata è quello dell'Isola Ferdinandea, prodotto dell'attività vulcanica nello Stretto di Sicilia, che nel luglio del 1831 emerse fino a raggiungere i 65 metri sul livello del mare, costituendo un'interessante occasione di studio tanto per i geologi quanto per i giuristi (*Piccola Treccani*, 1995, p. 588).

Il 28 giugno del 1831 il mare intorno al vulcano sottomarino Emedocle iniziò a ribollire in un punto distante circa 25 miglia nautiche² da Sciacca e 39 da Lampedusa, allora comprese nel Regno delle Due Sicilie, e già noto nel XIX secolo come banco di Nerita (Marzolla, 1831, p. 1) [figura 1]. Furono registrate dai naviganti e dagli isolani colonne di fumo, boati, emanazioni di cenere e lapilli e nauseabonde esalazioni sulfuree, che portarono alla moria di molti pesci (*ibidem*; Amiotti, 2016, p. 100). A

2. È da notare che vi sono diverse incertezze in queste misurazioni, dovute forse ad un accumulo di dati differenti. Il miglio napoletano preunitario corrispondeva a 1,851 chilometri e a 1,15 miglia inglesi, ma il miglio palermitano corrispondeva a 1,486 km e 0,923 miglia britanniche (Cavalli, 1874, pp. 30-31). Si è scelto di riportare a testo le misurazioni più ricorrenti nella bibliografia consultata.


Fig. 1 - Posizione dell'Isola Ferdinanda nello Stretto di Sicilia



Fonte: Mappa di dominio pubblico della Perry-Castañeda Library Map Collection dell'Università del Texas.

metà di luglio emerse un vulcano in piena eruzione, che ben presto si circondò di una piccola isola, con un perimetro massimo di 3,7 km (Marzolla, 1831, p. 1). Di questi fatti e dello sviluppo successivo dell'isola furono testimoni personalità dell'epoca come Benedetto Marzolla, cartografo brindisino trapiantato a Napoli, e Giovanni Corrao, capitano del brigantino *Teresina* battente bandiera borbonica (Fiori, 2021, pp. 120, 123). Il formarsi di questa nuova terra attirò immediatamente gli interessi di diversi studiosi, sia duo-siciliani che stranieri (*ibi*, pp. 1-4). Tra le prime testimonianze scientifiche si trova quella del geologo tedesco Friedrich Hoffman, docente presso l'ateneo berlinese, imbarcatosi su una scampavia trapanese – una piccola nave diffusa nel Regno delle Due Sicilie a inizio Ottocento – autore di una relazione all'amico Domenico Lo Faso Pietrascanta, duca di Serradifalco (Hoffman 1831; Fiori, 2021, p. 121).

Fig. 2 - Stampa anonima dell'epoca raffigurante l'isola in eruzione



Fonte: INGV.

La situazione non era interessante soltanto per l'aspetto scientifico, ma interrogò la dimensione politico-giuridica. Infatti, il 2 agosto arrivò sulla neonata isola il capitano inglese Mumphrey Le Fleming Senhouse, proveniente da Malta a bordo della *Saint Vincent*, che piantò la bandiera britannica per rivendicarne la sovranità attribuendole il nome Graham in onore dell'allora Primo Lord dell'Ammiragliato del Regno Unito, Sir James Robert George Graham (Caffio, 2000, p. 119). Furono svolte ricerche scientifiche su un territorio considerato da essi britannico a tutti gli effetti, per quanto inospitale: «the Union Jack was then planted, such observations were made as the pressure of circumstances, and the imminent danger of a fresh eruption every moment, would admit of» (*Account of the Volcanic Island*, 1831, p. 261).

Soltanto 15 giorni dopo il re Ferdinando II di Borbone inviò la nave *Etna*, il cui equipaggio issò il vessillo borbonico e battezzò l'isola "Ferdinandea" in onore del sovrano, atto poi ratificato con un Reale Decreto (Caffio, 2000, p. 122). Fu accolta così la proposta del naturalista e accademico nicolosi Carlo Gemmellaro che, in occasione di una relazione tenuta nell'università di Catania il 28 agosto 1831, aveva proposto di chiamare l'isola in omaggio al monarca allora regnante, presentato con tratti iperbolicamente celebrativi (Gemmellaro, 1831, pp. 45-46).

Tra il 27 e il 29 settembre l'isola fu visitata da due accademici francesi, il geologo Costant Prévost e il pittore Eduard Joinville, che diedero il nome Julia in onore e del mese della sua nascita e della rivoluzione dell'anno precedente (Amiotti, 2016, p. 102). La relazione pubblicata a Parigi contiene immagini caratterizzate da una minore accuratezza scientifica, data dalla mancanza di volontà di avanzare pretese sull'isola (Martorelli, 1988, p. 395). Tale intento fu fin da subito chiaro, tant'è che la posa della targa non fu celebrata per «prendere possesso, per una vana e ridicola cerimonia, d'un mucchio di ceneri scaturito in mezzo al mare, ma [...] per far conoscere a quelli che sarebbero venuti dopo di noi che la Francia e il suo governo non lasciavano l'occasione di mostrare l'interesse che prendevano alle questioni scientifiche» (Mazzarella, 1984, pp. 184, 186). Non mancò però un risvolto politico, poiché annota Prévost: «comme le phénomène a paru dans le mois de juillet, nous convînmes de désigner la nouvelle île sous le nom de Julia, nom sonore, dont le terminaison italienne et harmonieuse peut facilement être adoptée par les habitans le plus rapprochés» (Prévost, 1831, pp. 34-35): un nome, dunque, dato in francese, ma considerato evidentemente di più facile pronuncia rispetto all'inglese Graham, per i sudditi della corona borbonica. L'isola fu persino visitata dagli austriaci, giunti con il brigantino *Lussaro*, che però si limitarono a deporre una targa commemorativa della visita (Caffio, 2000, pp. 119, 122). Indispettito dal continuo trafficare e dall'interessamento delle potenze straniere, nell'ottobre del 1831 Ferdinando II proclamò nuovamente la pretesa di sovranità su Ferdinandea (Mazzarella, 1984, p. 164).

Fig. 3 - Camillo De Vito, *L'isola Ferdinandea*, 1831 circa



Fonte: immagine da collezione privata.

Fu la Natura a risolvere la controversia: come già previsto dal geologo francese, l'isola, formata di tefrite, una roccia magmatica effusiva molto friabile, era soggetta a numerose frane interne, alla subsidenza in seguito allo svuotamento della camera magmatica, all'erosione delle onde e alla deflazione del vento; nel mese di novembre, infatti, l'isola iniziò a perdere quota, finendo per scomparire interamente: l'8 dicembre il capitano Allotta, al comando del brigantino *Achille*, notò che non era presente più nulla sopra il livello del mare (Caffio, 2000, p. 122; Amiotti, 2016, p. 101). Alcune fonti raccontano che l'acqua si increspava e ribolliva anche nel 1846 e nel 1863, ma di esse non vi è nessuna traccia, tanto forse da poter essere derubricate come semplici suggestioni o effetti ottici (*ibi*, p. 102). In effetti, nonostante la testimonianza di Allotta, il succitato Prévost riportò il 12 gennaio 1832 come giorno di scomparsa della Julia, il siciliano padre Vincenzo Farina la collocò sempre in gennaio e il console in-

glese (casualmente?) a Sciacca udì scosse e rumori addirittura il 16 febbraio, testimoniando un'attività vulcanica tutt'altro che in stato di quiescenza (Mazzarella, 1984, p. 201).

Nel 1968 il terremoto del Belice fece supporre un riemergere dell'isola, che però non avvenne. Fino alla fine del XX secolo furono segnalati fenomeni apprezzabili simili a quelli occorsi nel 1831, con un innalzamento della temperatura dell'acqua e del picco del vulcano, fino a -5,7 m rispetto al livello del mare. Questo dinamismo, invero molto comune alle zone vulcaniche, portò comunque alla posa di una targa, in seguito danneggiata e poi nuovamente posta, con il testo: QUESTO LEMBO DI TERRA UNA VOLTA / ISOLA FERDINANDEA / ERA E SARÀ SEMPRE DEL POPOLO SICILIANO. Essa presenta una triplice sottoscrizione: di Ferdinando di Borbone-Due Sicilie, Duca di Castro e bisnipote del suddetto re Ferdinando, del comune di Sciacca e della Lega dei sommozzatori saccensi (*ibi*, p. 103). Nel 2002 fu posto anche un tricolore italiano sul punto più in alto dell'isola, che oggi si trova a -6,7 m rispetto al livello del mare, secondo le ultime misurazioni (*Primi tentativi di monitoraggio*, 2010, p. 8). Alla cerimonia fu presente il figlio di Ferdinando, Carlo di Borbone Due-Sicilie, (contestato) pretendente italo-francese al trono (Owen, 2002). Ancor più provocatorio fu un articolo apparso sul *Times* il 5 febbraio 2000, il cui titolo *British isle rises off Sicily coast* lascia presupporre il risorgere di un interesse geopolitico britannico su un'eventuale riemersione dell'isola.

3. *A chi apparterebbe, se riemergesse, l'Isola Ferdinanda?*

Quali furono le motivazioni che portarono alla pretesa di sovranità? Per gli inglesi avrebbe potuto trattarsi della possibilità di stabilirvi una comoda base nel Mediterraneo, come ulteriore punto di supporto rispetto alla Colonia di Malta (*ibidem*). Essi si appellarono a un principio del diritto romano, quello dell'*insula in mari nata*. Secondo il *Digesto* di Giustiniano, che riprende un passo del secondo libro delle *Res cottidianae* di Gaio, «*insula quae in mari nascitur (quod raro accidit) occupantis fit: nul-*

lius enim esse creditur» (*Digesto* XLI 1, 7, 3). Una nuova isola nel mare, in quanto *res nullius*, può diventare del primo che la occupa, dal momento che «Gaius précise que l'occupation rend l'occupant propriétaire» (Gerken, 2007, p. 2178)³. Nonostante esso venisse percepito «come un residuo storico di un'originaria identificazione tra la proprietà e il possesso» tipica dell'età antica (Ago, 1934, p. 106), il principio del *territorium nullius* posseduto dal primo occupante è da considerarsi tutt'altro che vetusto nell'Ottocento, dal momento che verrà utilizzato nell'arbitrato di Vittorio Emanuele III per la contesa dell'isola di Clipperton nell'Oceano Pacifico tra Francia e Messico nel gennaio del 1931, assegnata alla Francia, prima occupante, e a nulla valse la pretesa dello Stato messicano di considerarsi successore dell'Impero spagnolo, ammesso che esso abbia mai controllato l'isola (Dickinson, 1933; Tamburini, 2008, pp. 205-206).

Tuttavia, contro il Regno Unito, è da ricordare che la posa di una bandiera e la scelta di un nome, secondo la dottrina in materia, non bastano per imporre una sovranità, poiché non esprimono a sufficienza l'*animus possidendi* che va poi tradotto in possesso effettivo, detto *possessio corpore* o *possessio pedis* (Caffio, 2000, p. 123). Esso è tanto necessario al punto tale che, per procedere ad una *derelictio*, è necessario esplicitare il proprio *animus derelinquendi* e non una semplice negligenza nel controllo del territorio in oggetto (Ago, 1934, p. 105). È del resto il succitato arbitrato del sovrano sabaudo ad insistere sul concetto di occupazione effettiva (Dickinson, 1933, p. 132). Dal canto loro, invece, i borbonici pretesero la sovranità in quanto l'isola era sorta in un braccio di mare compreso tra due isole del Regno delle Due Sicilie e percorso da navi battenti la stessa bandiera (Amiotti, 2016, p. 103). Non poté naturalmente valere alcuna invocazione di acque territoriali, limite non fissato nel 1831 e comunque oltre

3. È interessante notare che lo stesso passo del *Digesto* giustiniano, citando sempre Gaio, sancisce in maniera differente per l'*insula in flumine nata*, assegnandola ai proprietari delle due rive se attraversata dalla linea mediana o al solo proprietario del fondo più vicino se interamente compresa tra una riva e la linea mediana (Gerken, p. 2180). Questo principio era parzialmente rispettato nell'articolo 945 del Codice Civile italiano, che oggi assegna ogni isola formata nel letto di fiumi e torrenti al demanio pubblico.

le attuali 12 miglia, ma la corona napoletana fu quella che maggiormente cercò di imporre una «continued display of authority», la quale «involves two elements, each of which must be shown to exist: the intention and will to act as sovereign and some actual exercise or display of such authority» (Smith, 1977, p. 151). Infatti, al di là della posa della *Union Jack*, non vi furono atti ufficiali provenienti da Londra, cosa che invece avvenne da Napoli, con una decisa presa di posizione: «alcuni giornali avendo pubblicato, che il Governo di S.M. Britannica aveva fatto prendere possesso della detta isola [Ferdinanda] per mezzo d'un legno da guerra a nome della M.S., noi siamo autorizzati a dichiarare, che ciò non ha alcun fondamento; anzi possiamo assicurare positivamente che non è caduto mai in mente all'augusto Sovrano della Gran Bretagna ed al suo Real Governo, che un'isola la quale per un fenomeno straordinario si è formata a tanta vicinanza della Sicilia non debba riguardarsi come proprietà del Re nostro signore [i.e. Ferdinando II di Borbone-Due Sicilie]» (Mazzarella, 1984, pp. 163-165). Occorrerebbe inoltre capire se la spedizione inglese fosse stata richiesta dalla corona britannica, dal governatorato maltese o sia da derubricare a semplice iniziativa personale, sia pure di un'ufficiale di marina; infatti, «a meno che quegli individui abbiano agito per incarico ed al servizio del loro Stato ovvero quest'ultimo abbia successivamente "ratificato", per così dire, il loro operato» non vi può essere pretesa di sovranità (Giuliano ed altri, 1983, vol. II, p. 104).

La riemersione dell'isola non è al momento prevista, ma neppure esclusa, non essendo del resto prevedibile con certezza (*Primi tentativi di monitoraggio*, 2010, p. 11). Quel che è certo è che oggi non si può invocare la sovranità su un territorio non (ancora) emerso: un tricolore e una targa (deposto peraltro, come si è detto, da un rappresentante di una casa nobiliare non più regnante e di due enti, una lega di sommozzatori e un Comune, che non sono soggetti di diritto internazionale) non bastano per rivendicare la sovranità (pretesa poi, come riportato, in nome del popolo siciliano e non della Repubblica Italiana); così, sebbene si sia «discusso molto sulle definizioni di "occupazione effettiva"» (Glassner, 2002a, p. 84)

la situazione attuale non permette alcuna accrezione, per nessuno Stato, neppure come un qualche diritto di prelazione: infatti, possiamo adattare al nostro caso le parole del giudice della Corte internazionale di giustizia John Bassett Moore secondo cui «discovery gives only an inchoate title, which must be confirmed by use and settlement» (Dickinson, 1933, p. 132). Di nuovo citiamo le parole dell'arbitrato di Vittorio Emanuele III di Savoia nel testo in spagnolo inviato al governo messicano: «sería necesario probar que no sólo tuvo España el derecho potencial de incorporar la isla en sus dominios, sino que tal derecho fue efectivamente ejercitado, [...] toma de posesión material y no ficticia» (Tamburini, 2008, p. 217). Al tempo stesso, non ha alcun senso il riferirsi alle sovranità più o meno ufficialmente pretese nel lontano 1831, dacché la scomparsa del territorio in oggetto fa altresì terminare automaticamente ogni rivendicazione (Scovazzi, 2002, pp. 949-950).

Tullio Scovazzi, sostenitore dell'importanza del principio di contiguità per l'assegnazione delle isole (Giuliano ed altri, 1983, vol. II, p. 109; Scovazzi, 2002, p. 952), e altri studiosi hanno affermato con molta sicurezza che, se l'isola dovesse riemergere, apparterebbe senza dubbio all'Italia, in quanto Stato successore del Regno delle Due Sicilie, concetto ammesso dal diritto internazionale in analogia con quanto avviene nel diritto privato (Monaco, 1960, pp. 208-219): l'isola sarebbe compresa sia entro la zona economica esclusiva di 24 miglia dalla costa sicula, sia, a fortiori, entro le 200 miglia della piattaforma continentale, istituita nel Protocollo relativo alle aree specialmente protette e alla diversità biologica del Mediterraneo stilato a Barcellona nel 1995 (Amiotti, 2016, p. 103). Tuttavia, bisogna ricordare che Ferdinanda era sorta (e di nuovo sorgerebbe?) in acque internazionali, essendo oltre le canoniche 12 miglia. L'esistenza della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, che garantiscono allo Stato costiero una certa giurisdizione in merito alle rotte commerciali, ai diritti alla pesca e allo sfruttamento delle altre risorse, non garantiscono una vera e propria sovranità in senso assoluto come per le acque territoriali (Monaco, 1960, p. 245): infatti, l'articolo 56 della

celeberrima Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982, introduce la ZEE come area in cui esercitare una serie di diritti sovrani in maniera esclusiva, esplicitamente elencati, che si riducono per quanto concerne la piattaforma continentale di cui all'articolo 77, tenendo presente che il paragrafo 1 dell'articolo 121 considera isola soltanto la «distesa naturale di terra circondata dalle acque, che rimane al di sopra del livello del mare ad alta marea» [01]. Per parlare di sovranità vera e propria, in ogni senso, bisogna considerare quanto recita l'articolo 2 della Convenzione internazionale concernente il mare territoriale e la zona attigua, conclusa il 29 aprile 1958 a Ginevra: «Lo spazio aereo sopra il mare territoriale come anche il fondo e il sottofondo di quest'ultimo sottostanno alla sovranità dello Stato costiero» [02]. Si tratta dunque di una ulteriore prova della libera sovranità soltanto nelle acque territoriali. Non a caso, il Protocollo sulle aree specialmente protette e la diversità biologica nel Mediterraneo, all'articolo 9, paragrafo 1, comma a, parla di «marine and coastal zones subject to the sovereignty or jurisdiction of the Parties» [03]. È da non dimenticare quanto il luminaire di diritto romano Jean-François Gerkens scrive nella conclusione del suo saggio: «à qui appartiendra l'île Ferdinanda/Graham si elle émerge à nouveau? La seule réponse correcte est: au premier occupant!» (Gerkens, 2007, p. 2188).

V'è inoltre da tenere conto che le potenze coinvolte all'epoca hanno qualche remora nel riconoscere senza problemi l'italianità dell'isola: la *Grande Encyclopédie* francese riporta la voce *Julia, ile* (*Grande Encyclopédie*, 1885-1902, vol. XXI, p. 288), anche se poi rimanda alla voce *Ferdinanda* (*ibi*, vol. XVII, p. 269). Soprattutto, il Regno Unito pare non aver dimenticato questa pretesa: in più sedi si fa infatti riferimento alla «Graham Island», quindi non «Ferdinanda»; ne sono esempi i disegni e i dipinti conservati presso il National Maritime Museum di Greenwich, catalogati con il titolo *Graham island* [04]. Inoltre, in un articolo uscito sul *Times* del 27 novembre 2002, Richard Owen afferma ancora che «a British claim could be based on the fact that a British admiral planted a flag when the island emer-

ged from the sea for six months in 1831», ricordando che nelle mappe britanniche questa zona sottomarina è chiamata «Graham bank» (Owen 2002).

Così, in un caso di futura ipotetica riemersione dal mare sarà di nuovo interessante, per gli studiosi di geografia e di diritto, assistere alle eventuali contese, tra invocazioni dell'antico diritto romano e del nuovo diritto internazionale, in un continuo alternarsi di posizioni, mai scevre di implicazioni politiche. Così scriveva nel 1933 Edwin Dickinson: «but what are the requisites of “use and settlement” in a particular case, and especially in a case involving those parts of the earth which are incapable of the traditional kind of occupation? What of uninhabited and uninhabitable islands, of the Arctic or Antarctic regions, or of the unexploited lands that lie under the sea? [...] The award in the Clipperton Island case reaffirms the continued vitality of the doctrine» (Dickinson, 1933, pp. 132-133). Ammesso che Ferdinanda torni in superficie, sarà qualcosa di rilevante oppure un'inutile contesa come nel 1831, per la quale si possano ben applicare le parole di William Shakespeare, «much ado about nothing», ovvero “molto rumore per nulla”?

4. *Conclusioni*

Il diritto del mare, cui la geografia politica fa riferimento per studiare le interazioni tra gruppi umani e le affermazioni di sovranità sulle acque marine e sui fondali, è materia ancora in buona parte lacunosa. Benché affondi le proprie radici nell'antichità e in epoca moderna abbiano trovato autorevoli teorici e giuristi dei secoli XVII e XVIII in Ugo Grozio, John Selden e Cornelis van Bynkershoek, solo in epoca più recente si è sentito il bisogno di codificare meglio le regole che disciplinano la sovranità sui mari. Inizialmente i motivi di tali studi erano dettati dalla necessità di stabilire limiti adeguati alla difesa delle coste e dell'entroterra da un eventuale attacco proveniente da artiglierie collocate sulle navi nemiche. Successivamente essi furono di supporto alla necessità di disciplinare il controllo dei commerci, di porre un freno al contrabbando e ancora di impedire il

diffondersi di epidemie imponendo alle navi in arrivo opportune quarantene al di fuori delle acque territoriali.

Con i progressi tecnologici, in epoca più recente si è giunti alla consapevolezza che le risorse del mare non si limitano a quelle ittiche, ma è possibile lo sfruttamento anche di quelle situate sui fondali o sotto di essi. In particolare, dalla metà del secolo scorso l'estrazione degli idrocarburi *offshore* è diventata una realtà molto diffusa e il controllo politico ed economico dei fondali all'interno delle acque territoriali e oltre, fino ai limiti della cosiddetta zona economica esclusiva (ZEE), è un fattore strategico di fondamentale importanza nei rapporti politici fra Stati, richiedendo che gli spazi marini siano delimitati da precisi confini politici, così come avviene per le terre emerse.

Tuttavia, nonostante le conferenze, gli accordi, i trattati che si sono succeduti nel XX secolo per definire regole certe nella suddivisione degli ambiti di sovranità e nello sfruttamento degli spazi marini, non tutti gli Stati del mondo aderiscono a tali convenzioni, o le interpretano in maniera conforme ai propri interessi. Pertanto, proliferano le dispute territoriali sui mari e, alla fine, prevale molto spesso la legge del più forte, della nazione che, grazie alla propria potenza navale, militare ed economica, riesce ad imporre il fatto compiuto nella rivendicazione e nello sfruttamento delle risorse.

Cosa succederebbe oggi se una nuova Isola Ferdinanda sorgesse improvvisamente dal mare? Dipenderebbe da una serie di fattori, tra cui la sua importanza strategica nel contesto della geopolitica regionale come possibile base militare o di appoggio ad attività economiche, oppure ancora della sua possibile funzione di controllo delle rotte marittime, ma anche dalle eventuali risorse che potesse nascondere, reali o potenziali. Soprattutto, ciò dipenderebbe anche dalle relazioni internazionali più o meno favorevoli che gli Stati pretendenti possono mettere in campo, dalle alleanze, dai rapporti con altri Stati che possono supportare la pretesa di sovranità. E anche in questo caso finirebbe forse col prevalere la legge del più forte, sorretta o meno dalle più disparate possibili interpretazioni del diritto internazionale sulle acque marine, come se ancora poca strada fosse stata percorsa dall'epoca del *Mare Nostrum* della Roma imperiale.

Bibliografia

- AA.VV., *I confini di un Paese*, Milano, Mediterra, 2016.
- AGO R., *Il requisito dell'effettività dell'occupazione in diritto internazionale*, Roma, Anonima Romana Editoriale, 1934.
- AMIOTTI G., "Le accrezioni: i casi dell'Aeroporto di Genova, del Delta del Po e dell'isola Ferdinandea", AA. VV. *I confini di un Paese*, Milano, Mediterra, 2016, pp. 98-104.
- CAFFIO F., "La disputa virtuale sull'isola Ferdinandea", *Rivista marittima*, 133 (2000), 6, pp. 119-124.
- CASTIELLO N., "Lo stato in Europa: nascita ed affermazione dello Stato territoriale", *Studi e Ricerche socio-territoriali*, 6-7 (2016-2017), pp. 5-29.
- CAVALLI H., *Tableaux comparatifs des mesures, poids et monnaies modernes et anciens, cours des changes, usages du commerce de tous les états du monde comparés avec le système métrique français et les poids et mesures anglais*, Paris, Dupont, 1874.
- DICKINSON E., "The Clipperton Island Case", *The American Journal of International Law*, 27 (1933), pp. 130-133 (<https://doi.org/10.2307/2189797>).
- FIORI F., *Isolario italiano. Storie, viaggi e fantasia*, Portogruaro, Ediciclo, 2021.
- GEMMELLARO C., *Relazione dei fenomeni del nuovo vulcano sorto dal mare fra la costa di Sicilia e l'isola di Pantelleria nel mese di luglio 1831*, Catania, torchi della Regia Università di Catania, 1831.
- GERKENS J.F., "Insula quae in mari nascitur occupantis fit: nullius enim esse creditur! Le cas de Ferdinandea vu par un romaniste", *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, a cura di Cosimo Cascione e Carla Masi, 8 voll., Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, vol. IV, pp. 2177-2188.
- GIULIANO M. ed altri, *Diritto internazionale*, 3 voll., Milano, Giuffrè, 1983², vol. II, *Gli aspetti giuridici della coesistenza degli Stati*.
- GLASSNER M.I., *Manuale di Geografia politica, Volume primo, Geografia e geopolitica dello Stato*, Milano, Franco Angeli, 2002.
- GLASSNER M.I., *Manuale di Geografia politica, Volume secondo, Geografia delle relazioni tra gli Stati*, Milano, Franco Angeli, 2002.
- HOFFMANN F., "Lettera al signor Duca di Serradifalco intorno al nuovo vulcano presso la città di Sciacca", *Giornale di Scienze lettere ed arti per la Sicilia*, 9 (1831), pp. 138-148, pubblicate anche in *Giornale del Regno delle Due Sicilie*, 5 settembre 1831, pp. 804-806.
- LUCARNO G., "I confini mobili e il global warming", AA. VV. *I confini di un Paese*, Milano, Mediterra, 2016, pp. 111-116.
- MARZOLLA M., *Descrizione dell'isola Ferdinandea al mezzo-giorno della Sicilia*, Napoli, Reale Ufficio Tipografico, 1831; Roma, Biblioteca d'Orfeo, 2009.
- MAZZARELLA S., *Dell'isola Ferdinandea e di altre cose*, Palermo, Sellerio, 1984.
- MONACO R., *Manuale di diritto internazionale pubblico*, Torino, UTET, 1960.
- OWEN R., "Italy stakes early claim to submerged island", *The Times*, 27 novembre 2002.
- POUNDS N.J.G., *Manuale di Geografia politica*, Vol. I, Milano, Franco Angeli, 1980.
- POUNDS N.J.G., *Manuale di Geografia politica*, Vol. II, Milano, Franco Angeli, 1980.
- PRÉVOST C., "Lettre relatant l'exploration de l'île de Julia", *Bulletin de la Société Géologique de France*, 2 (1831), pp. 32-38.
- SCOVAZZI T., "Un'effimera isola e un ipotetico quesito", *Rivista di diritto internazionale*, 85 (2002), 4, pp. 946-953.
- SMITH M., "Sovereignty over Unoccupied Territories. The Western Sahara Decision", *Case Western Reserve Journal of International Law*, 9 (1977), 1, pp. 135-159.

- TAMBURINI F., “La controversia tra Francia e Messico sulla sovranità dell’isola di Cliperton e l’arbitrato di Vittorio Emanuele III (1909-1931)”, *Ricordo di Alberto Aquarone. Studi di Storia*, Pisa, Edizioni Plus, 2008, pp. 195-220.
- “Account of the Volcanic Island lately thrown up between Sicily and Pantelleria”, *The Journal of the Royal Geographical Society*, 1 (1831), pp. 258-262.
- “Ferdinanda, isola”, *La Piccola Treccani: dizionario enciclopedico*, diretta da Luigi Morretti, 12 voll., Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1995-2002, vol. IV, 1995.
- Le Grande Encyclopédie. Inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts*, 31 voll., Larousse, Paris 1885-1902, voll. XVII, XXI.
- “Justiniani digesta”, *Corpus Iuris Civilis*, recognovit Theodorus Mommsen, retractavit Paulus Krueger, 3 voll., Hildesheim, Weidmann, 2000-2009, vol. I, 2000, pp. 29-926.
- “Primi tentativi di monitoraggio dei resti sottomarini dell’eruzione che nel 1831 costruì l’Isola Ferdinandea nel canale di Sicilia”, *Rapporti tecnici Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia*, 125 (2010), pp. 1-18.

Sitografia

- [01] <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/416/20200706/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-416-20200706-it-pdf-a.pdf>, ultima consultazione: 28 novembre 2023.
- [02] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/977_1003_995/it, ultima consultazione: 28 novembre 2023.
- [03] https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/31970/bcp2019_web_eng.pdf, ultima consultazione: 28 novembre 2023.
- [04] <https://www.rmg.co.uk/collections/objects>, ultima consultazione: 27 novembre 2023.

Resumen

Entre los métodos de adquisición de la base territorial de un Estado, la acreción también puede generar disputas territoriales cuando modifica estructuras fronterizas previamente existentes. En Italia, un caso poco conocido de acreción (fallida) es la isla Ferdinandea, de origen volcánico, en el estrecho de Sicilia, que durante unos meses de 1831 fue un posible caso de disputa territorial que terminó inesperadamente. Este artículo narra los hechos analizando qué posibles repercusiones jurídicas internacionales podrían producirse si se volviera a producir un caso similar en el Mar Mediterráneo, donde los intereses territoriales de los Estados entran en contacto en varios puntos.

Palabras clave: Isla Ferdinandea, acreción, derecho internacional.

Résumé

Parmi les modalités d’acquisition de l’assise territoriale d’un État, l’accrétion peut également générer des conflits territoriaux lorsqu’elle modifie les structures frontalières préexistantes. En Italie, un cas peu connu d’accrétion (ratée) est l’île Ferdinandea, d’origine volcanique, dans le détroit de Sicile, qui, pendant quelques mois de 1831, fut un cas possible de conflit territorial qui se termina de manière inattendue. Cet article raconte les événements en analysant quelles éventuelles repercussions juridiques internationales pourraient survenir si un cas similaire se reproduisait en mer Méditerranée, où les intérêts territoriaux des États entrent en contact en plusieurs points.

Mot-clés: Île Ferdinandea, accrétion, droit international.